

TI_GERICHTE 60.2014.298 vom 25. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2014.298

FR: TI_GERICHTE 60.2014.298 du 25 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 60.2014.298 del 25 settembre 2014

Regeste

Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

Erwägungen

E. 1

, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

E. 1.2

Inoltrato il 4/5.9.2014 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 26.8.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC _____), il gravame è tempestivo, oltre che proponibile giusta l'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE

E. 2

.

E. 2.1

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

E. 2.2

La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev'essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, *Exécution des peines*, p. 257, n. 4). La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva. Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 12;

Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16). Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell'interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2). L'adempimento delle condizioni per la sua concessione deve essere esaminato d'ufficio dalla competente autorità, che chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).

E. 2.3

Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802). Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “ se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà ” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “ non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti ” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201). La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni del TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4., 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 consid. 4). La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del

CP entrata in vigore il 1° 01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

E. 3

. 3.1. Nel presente caso, è pacificamente ammesso e accertato che il reclamante abbia scontato 2/3 della pena che gli è stata inflitta, e questo ancora prima della crescita in giudicato della sentenza di appello.

E. 3.2

Sulla condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, dagli atti risulta globalmente un comportamento positivo, eccettuata unicamente una sanzione disciplinare in data 24.5.2013: gli stessi fatti sono poi divenuti oggetto del punto 4 dell'ACC _____, con l'imputazione di contravvenzione alla LStup. L'ammonimento, oggetto di valutazione diversa tra le parti, non risulta in ogni modo determinante per la decisione di mancata concessione della liberazione condizionale.

E. 3.3

Per quanto riguarda la prognosi, le posizioni delle parti divergono diametralmente. Per il giudice è dato un pericolo di recidiva, ciò che ha condotto alla formulazione di una prognosi negativa. Per il reclamante, la prognosi non può essere negativa e la libertà condizionale va concessa.

E. 3.4

Dagli atti, e come detto, risulta che il reclamante ha dei precedenti, nel suo paese, per i quali ha dovuto scontare lunghi anni di carcerazione. Dopo una prima condanna a quattro mesi di reclusione, sospesi condizionalmente (in data 21.9.1993), egli ha subito una condanna di sei anni di reclusione in data 25.10.1994 (per rapina continuata, rapina tentata, furto, e altri reati riferiti alle armi) e una condanna di sedici anni e quattro mesi di reclusione in data 10.7.2001 (in particolare per omicidio e tentata rapina). Da quest'ultima condanna è stato affidato ai servizi in data 25.10.2010, ed è stato definitivamente liberato a fine luglio 2012. I reati per cui è stato condannato in Ticino sono stati commessi a metà luglio del 2012. Non deve pertanto sorprendere che la Corte di primo grado, esaminando la sospensione della pena, abbia ritenuto che la pena fosse "... evidentemente da espriare, non essendoci spazio alcuno per una possibile prognosi non negativa vista la sua scarcerazione, neanche un anno prima, dopo una condanna di 17 anni e 4 mesi di reclusione ." (sentenza 27.11.2013, punto 25 p. 31). A questa situazione di partenza si è aggiunto l'ammonimento del maggio 2013, oggetto anche dell'atto d'accusa (punto 4, contravvenzione alla LStup). Se quest'ultimo episodio è ampiamente compensato e controbilanciato da un comportamento corretto tenuto in espiazione della pena, resta una situazione di partenza di manifesto rischio di recidiva. Detto rischio non è eliminato o ridotto in modo sostanziale dalla situazione prospettata per il reclamante nel prossimo futuro, in caso di liberazione condizionale. Sia l'attività lavorativa prospettata (presso il fratello), sia la situazione abitativa (convivenza con la propria compagna) non divergono, ma anzi sono simili, a quelle esistenti dopo la definitiva liberazione. Per questo non si può ragionevolmente argomentare che la futura attività presso il fratello e la convivenza con la compagna siano tali da escludere o ridurre il rischio di commissione di nuovi reati. Anche lo " stato di panico ", addotto nel reclamo a dimostrazione dell'inesistenza del pericolo di recidiva, non è determinante, anche perché

menzionato solo di transenna, e non adeguatamente accertato. Neppure il fatto che RE 1 debba lasciare la Svizzera, a seguito della decisione di allontanamento del 5.8.2014, esclude un pericolo di recidiva: in questa valutazione, non si possono scartare eventuali futuri reati, anche all'estero. Questa decisione di allontanamento esclude ovviamente un reinserimento sociale in Svizzera e l'adozione di misure finalizzate a questo scopo sul territorio elvetico. Il tentativo messo in atto dall'UAR per ovviare a questo, imponendo delle condizioni particolari al preavviso positivo (rientro a _____, obbligo di risiedere dalla compagna, obbligo di esercitare una regolare professione presso l'esercizio pubblico del fratello), appare problematico. Anzitutto queste condizioni particolari, siccome proiettate all'estero, sono di problematica attuazione o verifica, e ciò anche se il reclamante ha consentito i contatti necessari: problematica è anche la loro efficacia, probabilmente ridotta a mero invito (DTF 140 IV 86 ss.). Inoltre, la loro legalità appare dubbia, con riferimento all'art. 299 CP e alle sentenze 29.1.2013 del Tribunale penale federale (inc. SK.2012.20) e 22.7.2013 del Tribunale federale (6B_235/2013).

E. 3.5

In queste condizioni la prognosi sfavorevole formulata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, in ragione del pericolo di recidiva, è sostenibile, ciò che pertanto esclude la concessione della liberazione condizionale.

E. 4

. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 86 CP, 393 ss. CPP, 12 LEPM, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.